



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 15.12.1995
COM(95) 714 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che ripartisce, per il 1996, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della
Groenlandia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, hanno convenuto nel 1994 di prorogare per altri sei anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2000, il loro accordo in materia di pesca. Successivamente, le due parti hanno anche definito un Terzo protocollo che fissa per lo stesso periodo le condizioni in materia di pesca per le navi comunitarie che operano nelle acque groenlandesi, ed in particolare alcuni contingenti assegnati annualmente alla Comunità. Le due parti hanno inoltre convenuto di consentire la costituzione di joint ventures e di associazioni temporanee.

In virtù dell'accordo, anche navi che non battono bandiera di uno Stato membro possono accedere ai contingenti di cui trattasi, nella misura in cui ciò è necessario ai fini del corretto funzionamento degli accordi di pesca che la Comunità ha concluso con paesi terzi.

Conformemente al protocollo in materia di pesca, le autorità responsabili della Groenlandia si sono impegnate ad offrire alla Comunità, entro il 15 novembre di ogni anno, le possibilità di cattura supplementari definite all'articolo 8 dell'accordo che a tale data dovessero apparire disponibili per l'anno seguente. Il 15 novembre 1995, il governo locale della Groenlandia ha offerto contingenti supplementari per il 1996:

Merluzzo bianco	NAFO 0,1; CIEM V, XIV	2,000 t
Scorfano di Norvegia (reti da traino pelagiche)	CIEM V, XIV	15,000 t
Ippoglosso	NAFO 0,1	1,750 t
Ippoglosso	CIEM V, XIV	1,800 t
Ippoglosso nero	NAFO 0,1	200 t
Ippoglosso nero	CIEM V, XIV	200 t
Lupo marino	NAFO 0,1	1,800 t
Melù	CIEM V, XIV	10,000 t
Granatiere	NAFO 0,1	1,750 t
Granatiere	CIEM V, XIV	1,800 t

In funzione dei risultati dei negoziati tra la Comunità e la Norvegia e considerati i contingenti 1996 delle specie di cui trattasi già disponibili per la Comunità a norma del protocollo in materia di pesca, si ritiene che sia nell'interesse della Comunità stessa accettare uno o più dei quantitativi supplementari offerti dal governo locale della Groenlandia. Per questo, la Commissione completerà le sue proposte al più presto.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di esprimersi nel modo opportuno in merito alle possibilità di pesca supplementari cui viene fatto sopra riferimento e di ripartire i contingenti annuali di cattura relativi alle acque groenlandesi adottando l'accluso regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N./95 DEL CONSIGLIO

del ... dicembre 1995

che ripartisce, per il 1996, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽²⁾, è stato prorogato per altri sei anni, fino al 31 dicembre 2000;

considerando che la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, hanno successivamente approvato il terzo protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca e, in particolare, i contingenti di cattura assegnati alle navi comunitarie nelle acque groenlandesi per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2000;

considerando che tali contingenti di cattura potranno essere utilizzati da navi che non battono bandiera di uno Stato membro della Comunità nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi in materia di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi;

considerando che è opportuno di reagire in modo [positivo] [parzialmente positivo] [negativo] all'offerta di possibilità di pesca supplementari dalle autorità competenti della Groenlandia, in conformità con l'articolo 8 dell'accordo del 15 novembre 1995;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 29 dell' 1.2.1985, pag. 9.

⁽³⁾ Gu n. L 252 del 15.09.1993, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Groenlandia per il 1996 è fissata nell'allegato.

Articolo 2

Se le autorità responsabili della Groenlandia fanno un'offerta per quanto riguarda le possibilità di cattura supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo in materia di pesca, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, adotta una decisione a proposito di questa offerta entro sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì ... dicembre 1995.

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO
Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità per il 1996
nelle acque della Groenlandia

Specie	Zone geografiche	Contingenti di cattura della Comunità (tonnellate)	Contingenti assegnati agli Stati membri	Quantitativi assegnati alla Norvegia ⁽⁸⁾	Quantitativi assegnati all'Islanda ⁽⁸⁾	Contingenti delle Færøer, secondo il protocollo CE/Groenlandia ⁽⁸⁾
Merluzzo bianco	tutte le zone	31 000	Germania 25 360 Regno Unito 5 640			
Scorfano di Norvegia ⁽¹⁾	NAFO 0/1 CIEM XIV/V	5 500 46 820	Germania 5 395 Regno Unito 105 Germania 46 270 Francia 330 Regno Unito 220			500
Ippoglosso nero	NAFO 0/1 CIEM XIV/V	1 350 4 650	Germania 550 Germania 4 040 Regno Unito 210	pm ⁽⁷⁾ pm ⁽⁷⁾		150 150
Gamberetti	CIEM XIV/V ⁽⁵⁾	4 525	Francia 1 012 Danimarca 1 012	pm		1 150
Ippoglosso atlantico ⁽²⁾	NAFO 0/1 CIEM XIV/V	200 200		pm ⁽⁷⁾ pm ⁽⁷⁾		
Lupo marino	NAFO 0/1 CIEM XIV/V	1 000 1 000	Germania 1 000 Germania 1 000			
Melù	CIEM XIV/V	30 000	Danimarca 3 000 Francia 3 000 Germania 24 000			
Capelin	CIEM XIV/V	63 150 ⁽⁶⁾		pm	30 000	10 000
Granatiere	NAFO 0/1 CIEM XIV/V	1 350 4 650	Germania 550 Germania 4 400 Regno Unito 250	pm		
Granatiere ⁽³⁾	tutte le zone	2 000				
Merluzzo artico ⁽⁴⁾	tutte le zone	2 000				

- (1) Un massimo di 20 000 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.
- (2) Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e di scorfano di Norvegia, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano di Norvegia da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.
- (3) Pesca sperimentale da effettuarsi ad una profondità di oltre 1 500 metri. Le catture accessorie massime di ippoglosso nero sono limitate al 40% e vanno imputate a questo contingente.
- (4) Da catturarsi esclusivamente con reti da traino pelagiche o con palangari. Sono ammesse catture accessorie fino ad un massimo del 10%, salvo per quanto riguarda i gamberetti e l'ippoglosso nero. Le catture accessorie sono imputate a questo contingente.
- (5) Un massimo di 1 000 t può essere catturato nelle zone NAFO 0/1 nel quadro dell'accordo con i titolari di licenze groenlandesi.
- (6) 70% della parte spettante alla Groenlandia del TAC per il capelin, meno 10 000 t per le Færøer. Calcolato sulla base di un TAC provvisorio di 950 000 t. Se nel corso del 1996 tale TAC sarà riveduto, anche il contingente comunitario subirà un ritocco corrispondente.
- (7) Da catturarsi esclusivamente con palangari.
- (8) Solo a titolo informativo.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento del Consiglio che ripartisce, per il 1996, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia.

2. LINEA DI BILANCIO

B7-800

3. BASE GIURIDICA

Articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Obiettivi generali

Stabilire i contingenti di cattura definitivi della Norvegia nelle acque della Groenlandia dopo che la Comunità e la Norvegia hanno concluso l'accordo bilaterale riguardante i reciproci diritti di pesca per il 1996.

4.2. Durata

Fino al 31 dicembre 1996.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

C.D. Spese obbligatorie.

6. NATURA DELLE SPESE

Le spese corrispondono al pagamento di possibilità di cattura supplementari nelle acque della Groenlandia, a norma dell'articolo 8 dell'accordo bilaterale in materia di pesca tra la Comunità e la Groenlandia. Le proposte possibilità di cattura supplementari ammonteranno a un massimo di 1.200 t di ippoglosso nero e 1.300 t di granatiere.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

L'importo da impegnare nel 1996 e da pagare per 1.200 t di ippoglosso nero e 1.300 t di granatiere è calcolato sulla base di un contributo di 319,58 ECU per tonnellata di equivalente-merluzzo, assumendo, rispetto a tale equivalente-merluzzo, un coefficiente 0,8 nel caso dell'ippoglosso nero e 0,6 nel caso del granatiere.

1.200 t ippoglosso nero x 0,8 x 319,58 =	306.796 ECU
1.300 t granatiere x 0,6 x 319,58 =	249.272 ECU
Totale =	556.068 ECU

8. DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE FRODI

L'accordo in materia di pesca tra la Comunità e la Groenlandia non prevede alcuna disposizione specifica riguardante la destinazione finale del contributo comunitario.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO/EFFICACIA

L'accordo bilaterale sull'accesso alle reciproche possibilità di pesca concluso tra la Comunità e la Norvegia è gestito su base annua calcolando, per le diverse specie, il rapporto tra le possibilità di cattura della Comunità in acque norvegesi e le possibilità di cattura della Norvegia in acque comunitarie. I livelli concordati variano di anno in anno a seconda della consistenza degli stock ittici interessati. Per il 1996 è risultato particolarmente arduo raggiungere un'intesa con la Norvegia a causa del depauperamento di alcuni stock nelle acque comunitarie. Questo ha reso estremamente difficile compensare l'accesso di pescherecci comunitari alle risorse norvegesi con un corrispondente accesso della Norvegia alle esigue risorse della Comunità. Per tale motivo si è reso necessario offrire alla Norvegia, a titolo di compensazione, alcune delle possibilità di cattura in acque groenlandesi, di cui la Comunità può avvalersi in virtù dell'accordo bilaterale con la Groenlandia.

Nonostante il terzo protocollo dell'accordo con la Groenlandia preveda un aumento delle possibilità di cattura, una parte delle concessioni alla Norvegia impongono l'acquisto di possibilità di pesca supplementari dalla Groenlandia.

L'acquisto di possibilità di pesca supplementari dalla Groenlandia ha rappresentato quindi l'unica soluzione soddisfacente per giungere alla conclusione dell'accordo reciproco con la Norvegia, senza mettere in pericolo la conservazione di alcuni stock ittici nelle acque comunitarie.

10. SPESE AMMINISTRATIVE

Nessuna

ISSN 0254-1505

COM(95) 714 def.

DOCUMENTI

IT

03 11

N. di catalogo : CB-CO-95-743-IT-C

ISBN 92-77-98338-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo